

COMUNE di RICIGLIANO

-Provincia di Salerno-

VERBALE di Deliberazione del Consiglio Comunale N ° 9 del 29.03.2018

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì ventinove del mese di MARZO alle ore 20.40 nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di regolare invito diramato dal Sindaco in data 23 MARZO 2018 con protocollo n°1648 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il dott. Francesco Turturiello

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 8 come segue:

	Cognome e Nome	Presente (si - no)
1	Dott. Francesco TURTURIELLO - Sindaco-	Si
2	Ing. Carmine MALPEDE	Si
3	Dott. Silvio CARDONE	No
4	Geom. Cristoforo GALANTE	SI
5	Sig. Pietro MALPEDE	Si
6	Sig. Antonio ZARRILLO	Si
7	Sig. Rocco TETI	Si
8	Sig. Vito GALANTE	No
9	Dott. Carmine TAGLIA	No
10	Geom. Filomeno SERRITELLA	Si
11	Sig. Mauro SALVATORE	Si

Totale presenti 8

Assume la Presidenza il Dott. Francesco TURTURIELLO in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Paola Dello Iacono

Il **Presidente**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

Pareri ex artt. 49 D.Lgs 267/2000 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come riformulati dal D.L.n.174/2012.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

A)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA-

Il Responsabile del Servizio III – F.TO dott.ssa Carleo Maria Pia

B)- IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio III– F.TO dott.ssa Carleo Maria Pia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamati i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della IMU;

Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della IMU;

Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23/12/2014, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della L. n. 147/2013;

Considerato che il comma 703 dello stesso art. 1 della menzionata L. n. 147/2013 dispone: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

Dato atto, pertanto, che l'articolo 13 del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- al comma 6 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- al comma 7 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo altresì che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- al comma 10 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- al comma 17 dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

Atteso che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013):

- alla lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto- legge n. 201/2011, ed alla successiva lettera h) ha abrogato il citato comma 11;
- alla lettera f) ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- alla lettera g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale prevede che il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio della delibera al Ministero dell'Economia e Finanze entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e come successivamente modificato, che prevede la non applicazione dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle residenze anagrafiche;

Visto il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Visto che l'articolo 13, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 201/2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Atteso che la Legge 28.12.2015, n. 208 (legge Di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in Materia di Imposta municipale Propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio e di immediata applicazione, senza la necessità di specifico intervento regolatorio da parte degli enti, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431,

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle Categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Richiamato l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) che prevede: "per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"; fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto quindi che, con specifico riferimento al gettito dell'IMU, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2017 per il fabbisogno finanziario dell'Ente, al fine di garantire gli equilibri finanziari, si reputa opportuno uniformarsi alla proposta formulata e, conseguentemente, confermare, per l'anno 2017, le aliquote e le detrazioni come segue:

- a) Aliquota base 0,76 punti percentuali = 7,6 per mille
- b) Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (categorie A1-A8-A9) = 4,00 per mille
- c) Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati = 7,6 per mille
- d) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga tale destinazione e non siano locati, e comunque per un periodo di tre anni dalla ultimazione dei lavori, fatta salva la riserva allo Stato della quota di imposta = 7,6 per mille
- e) Aree utilizzate per la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica (art.6, comma 2 *bis*, D.Lgs. n. 504/92) ed Opifici categoria catastale D1 = 10,60 per mille
- f) Immobili a destinazione ordinaria del gruppo "A" (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 e A11) = 7,6 per mille;
- g) Detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e del soggetto passivo e delle relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Richiamato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13 agosto 2012, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 30.08.2012, con la quale si è nominato funzionario responsabile dell'imposta municipale unica (IMU) la dott.ssa Carleo Maria Pia, Responsabile del Servizio III – Finanza e contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi sotto i profili della regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio e contabile dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) **Di ritenere** le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione e del sottostante dispositivo;

2) **Di confermare**, per l'anno 2018, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2017, come desumibili dalla tabella che segue:

- a) Aliquota base 0,76 punti percentuali = 7,6 per mille
- b) Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (categorie A1-A8-A9) = 4,00 per mille
- c) Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati = 7,6 per mille
- d) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga tale destinazione e non siano locati, e comunque per un periodo di tre anni dalla ultimazione dei lavori, fatta salva la riserva allo Stato della quota di imposta = 7,6 per mille
- e) Aree utilizzate per la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia elettrica (art.6, comma 2 *bis*, D.Lgs. n. 504/92) ed Opifici categoria catastale D1 = 10,60 per mille
- f) Immobili a destinazione ordinaria del gruppo "A" (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 e A11) = 7,6 per mille;
- g) Detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie A1-A8-A9) e del soggetto passivo e delle relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della legge n. 190/2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU , per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) **Di dare atto** che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

5) **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale;

6) **Copia della presente deliberazione** sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011.

Ricigliano, 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Maria Pia Carleo

stante l'urgenza

propone inoltre

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267 del 2000 e successive integrazioni e modificazioni apportate con D.L.vo n. 126 del 10.08.2014

Ricigliano, 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.ssa Maria Pia Carleo

Il **Presidente** avverte che si passa alla trattazione del 6° punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto la proposta di **“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018”**.

Il Presidente passa la parola al Vice Sindaco che espone brevemente il punto all'ordine del giorno, specificando che l'IMU resta invariata rispetto allo scorso anno.

Al termine della relazione, interviene, previa richiesta, il **Consigliere Comunale Filomeno Serritella** che pone all'attenzione del consesso consiliare la possibilità che chi usufruisce della legge 104 possa anche avere degli sgravi sull'IMU, debitamente preventivati. Poi si sofferma sulla possibilità di incentivare la ristrutturazione degli appartamenti nel comune di Ricigliano mediante l'esenzione dall'IMU.

Il **Vice Sindaco**, previa richiesta al Presidente, risponde al Consigliere Comunale Filomeno Serritella dicendo che per l'anno 2018 è stata ridotta la tassazione di un punto percentuale e che il prossimo anno si provvederà ad intervenire, se possibile, ulteriormente ma per tutti e non solo per chi deve ristrutturare casa.

Non registrandosi richieste di intervento, il Presidente indice la votazione che viene eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, ai sensi dell'art. 63 del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

UDITA la relazione del Vice Sindaco;

RITENUTA la propria competenza;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con Voti favorevoli 6 e 2 contrari (Serritella, Salvatore)

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la superiore proposta di deliberazione

Con Voti favorevoli 6 e 2 contrari (Serritella, Salvatore) delibera di rendere con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

134, comma 4° del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO dott. Francesco Turturiello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott.ssa Paola Dello Iacono

-RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE-

La suesata deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio On-Line, ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge n.69 del 18.06.2009, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, D.Lgs 267/2000.

Ricigliano li 03/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott.ssa Paola Dello Iacono

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 29/03/2018 :

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, (art. 134, comma 3[^] D.Lgs 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4[^], D.Lgs 267/2000).

Ricigliano li 03/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Paola Dello Iacono

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì, 03/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Paola Dello Iacono